CONTRATTO DI MUTUO*

Tra ....., domiciliato in ....., cod. fisc. ....., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato MUTUANTE, da una parte,
e .....……..... con sede/residente in .....…..... , cod. fisc. ....., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato MUTUATARIO, dall'altra parte, a norma degli artt. 1813 e segg. cod. civ., col presente contratto, redatto in tutte le sue clausole con la reciproca collaborazione, si stabilisce quanto segue:

p r e m e s s e

……
……
……

1. Il MUTUANTE consegna al MUTUATARIO la somma di euro ..... (.....) a mezzo di denaro contante per euro ....., assegno bancario/circolare NT del ..... n. ..... per euro 1

2. Il MUTUATARIO si obbliga a restituire la somma mutuata maggiorata degli interessi al tasso annuo del ..... (.....) per cento alle seguenti scadenze:
euro ..... (.....)
compresi/oltre interessi, il .....
euro ..... (.....)
compresi/oltre interessi, il .....
euro ..... (.....)
compresi/oltre interessi, il .....
euro ..... (.....)
compresi/oltre interessi, il .....

3. I pagamenti devono eseguirsi al domicilio del MUTUANTE entro le ore diciotto del giorno di scadenza, salvo che il MUTUATARIO richieda un termine diverso e il MUTUANTE accolga la sua richiesta.
In caso di variazione del domicilio del MUTUANTE, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente al MUTUATARIO con raccomandata a.r. Se il MUTUANTE trasferisce il proprio domicilio in comune di altra provincia, il MUTUATARIO adempie la propria obbligazione ordinando a un istituto di credito di effettuare la rimessa il giorno di scadenza senza spese a carico del beneficiario e con valuta il giorno suddetto.

4. Il MUTUANTE ha diritto di recesso se il MUTUATARIO non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, decorsi otto giorni dall'intimazione ad adempiere spedita a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax o via e-mail. In tale ipotesi il MUTUATARIO è tenuto a restituire l'intera somma mutuata, più gli interessi maturati, senza necessità di espresso invito da parte del MUTUANTE.

5. In ogni caso, decorsi quindici giorni dall'inadempimento del MUTUATARIO, il tasso di interesse è automaticamente aumentato del trenta per cento.

6. L'obbligazione del MUTUATARIO è assunta in solido dal ....……..……..., nato a ....., il ....., residente/con sede in ....., cod. fisc. ....., quale Fidejussore ai sensi degli artt. 1936 e segg. cod. civ., limitatamente alla somma mutuata e agli interessi, anche di mora, ed escluso il risarcimento del danno.
Il Fidejussore è tenuto a pagare al MUTUANTE entro quindici giorni dall'intimazione comunicatagli a mezzo lettera raccomandata a.r. e, in caso di tempestivo suo adempimento, non risponde degli eventuali interessi di mora dovuti al MUTUATARIO. Il Fidejussore ha diritto, all'atto dell'integrale

pagamento del capitale, di ricevere dal MUTUANTE i titoli rappresentativi del credito ai fini di un'eventuale azione di regresso nei confronti del MUTUATARIO.

7. In caso di pagamenti parziali da parte del MUTUATARIO o del Fidejussore, le somme versate sono imputate innanzitutto agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

8. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto e alle successive sue integrazioni e modificazioni, comprese le controversie inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, tra MUTUANTE e MUTUATARIO e tra MUTUANTE e Fidejussore saranno decise da un arbitro unico irrituale, iscritto nell'albo degli avvocati o in quello dei dottori commercialisti. Nel caso in cui le Parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro questo è nominato, su richiesta della Parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di ..... .
L'arbitro agirà con obiettività e indipendenza, con libertà di forme e quale amichevole compositore; egli potrà fare ricorso anche all'equità. Il lodo arbitrale dovrà essere comunicato alle Parti entro sessanta giorni dall'accettazione dell'arbitro, salvo che egli non ravvisi giusti motivi per protrarre il termine di ulteriori trenta giorni.
Le Parti s'impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'arbitro, che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale; il compenso dell'arbitro costituisce obbligazione solidale delle Parti, ivi compreso il Fidejussore costituitosi nel giudizio arbitrale.

Il MUTUANTE — Il MUTUATARIO

…….. …….

Il FIDEJUSSORE

.....

Se il mutuante è un imprenditore o una società professionale deve operare la ritenuta sugli interessi ai sensi dell'art. 26, ult. co., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; ma, se anche il mutuatario è un imprenditore (con stabile organizzazione in Italia), gli interessi non sono soggetti a ritenuta in quanto non costituiscono redditi di capitale (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).